



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 804/2025
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/58/2016

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Realizzazione dell'impianto di riscaldamento e di messa in sicurezza della palestra dell'I.T.I. V. E. III di Palermo - Ricorso TAR Palermo RG 1328/24 Società Consortile Edilimpianti 2003 s.r.l.

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con PEC mail del 07.11.2024 l'Avvocatura dell'Ente ha inviato a questa Direzione l'avviso di deposito della sentenza del TAR di Palermo n. 3049/2024 riguardante il contenzioso con la Società Consortile Edilimpianti 2003 s.r.l. nell'ambito dell'appalto per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento e di messa in sicurezza della palestra dell'I.T.I. V.E. III di Palermo;
- avendo acclarato che trattasi di contenzioso sviluppatosi su un appalto di oltre 22 anni fa il Dirigente:
 - con nota prot. n. 93728 del 19.11.2024 ha chiesto al Direttore dei Lavori, al RUP/Ingegnere capo e all'Avvocato Generale dell'Ente una serie di dati e documenti;
 - con nota prot. n. 102294 del 12.12.2024 il Direttore dei lavori e RUP/Ingegnere capo a riscontro della richiesta di questa Direzione hanno relazionato quanto segue:
 - in data 7 luglio 2005 è stato emesso lo Stato Finale dei lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento e di manutenzione straordinaria della palestra dell'I.T.I. "Vittorio Emanuele III" di Palermo;
 - sullo Stato Finale l'Appaltatore apponeva le proprie riserve;
 - in data 28 settembre 2005, con relazione congiunta, il Direttore dei Lavori e l'ingegnere capo si esprimevano sulle riserve;
 - in data 4 settembre 2006, veniva redatta la relazione separata e riservata del collaudatore sulle suddette riserve, ai sensi dell'art.31 bis della L. 109/94 e dell'art.149 del D.P.R. 554/99, e rimessa agli ulteriori provvedimenti della Stazione Appaltante;
 - con D.D. n. 3 del 9 gennaio 2007, il Dirigente approvava il collaudo tecnico-amministrativo emesso in data 4 settembre 2006, specificando contestualmente che "le riserve dell'impresa verranno esaminate in sede separata";
 - con atto di diffida notificato in data 14 febbraio 2007, l'Appaltatore avanzava istanza di riconoscimento della compensazione del prezzo d'appalto, dedotta con la riserva N. 2 apposta in contabilità;
 - l'appaltatore adiva il Tribunale civile di Palermo con un giudizio , sviluppatosi su tre gradi definito con la sentenza di cassazione civile n 11721/2024 del 2.5.2024 con la quale è stata dichiarata l'incompetenza del Giudice Civile e la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo;
 - per l'accertamento del silenzio serbato dalla Città Metropolitana di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo) in relazione al predetto atto di diffida, la Società Consortile Edil Impianti 2003 s.r.l e la Ditta Individuale Gaspare D'Orio, proponevano ricorso al TAR Palermo n. 1328/2024;
- con nota prot. n. 105845 del 23.12.2024 l'Avvocatura, a riscontro della nota di questa Direzione, ha comunicato che la stessa è in possesso solo dei seguenti documenti copia della Relazione riservata del Direttore dei lavori e copia della Relazione riservata del collaudatore.

Considerato che con sentenza del TAR Palermo n. 3049/2024 il Collegio ha ritenuto sussistere l'obbligo da parte della Città Metropolitana di Palermo di pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sull'istanza del 14 febbraio 2007 avanzata dalle imprese ricorrenti.

Preso atto delle conclusioni riguardanti la Riserva n. 2 - oneri derivanti dall'indisponibilità delle materie prime, riportate nella Relazione riservata del Direttore dei lavori, datata 28 settembre 2005, effettuata a firma congiunta dello stesso Direttore dei lavori e dall'Ingegnere capo/RUP che recita *"Per quanto riguarda le riserve sopra esplicitate, tale richiesta non è accoglibile perché è in contrasto con la legislazione vigente all'atto dell'appalto e che ha regolato l'appalto stesso con il CSA e con il contratto i prezzi sono da considerare invariabili. Ove un intervento legislativo consentisse , per i fatti eccezionali esposti dall'impresa ed accertati , di derogare dall'invariabilità dei prezzi , l'Amministrazione potrebbe procedere all'eventuale compensazione a favore dell'impresa"*. Tali dichiarazioni sono state confermate con la nota prot. n. 102294 del 12.12.2024.

Preso atto delle conclusioni riguardanti la Riserva n. 2 riportate nella Relazione riservata del collaudatore sulle richieste di maggiori compensi ai fini dell'applicazione dell'articolo 31- bis che recita *"Pertanto ritengo che solamente una piccola quantità di somme sopra indicate potrà essere oggetto di revisione. In ogni caso la legge Regionale n° 16 all'art 4 Sexies recita per dette finalità che si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica etc... Nella perizia di variante e suppletiva non vi sono imprevisti bensì tra le somme a disposizione importi vincolati per spese tecniche, iva, spese pubblicità, oneri discarica, competenze per collaudo. Pertanto ritengo che nulla debba avere l'impresa, dati i limitati importi sopra indicati e non facilmente individuabili in termine temporale. In questo caso la D.L. avrebbe dovuto contestare nei termini di legge all'impresa la consistenza di detta riserva , e dichiarare insussistente per quantità e per qualità . Invece il Direttore dei lavori nella relazione riservata considera tale richiesta non accoglibile perché in contrasto con la legislazione vigente all'atto dell'appalto, con il CSA e con il contratto e relativo atto di sottomissione che considera i prezzi offerti invariabili. Infine , ove un intervento legislativo consentisse di derogare dall'invariabilità dei prezzi, l'amministrazione potrebbe procedere all'eventuale compensazione a favore dell'impresa . (dichiarazione del direttore dei lavori) . A parere del sottoscritto , per le argomentazioni sopra indicate, la richiesta dell'impresa non è accoglibile ai sensi della legge regionale 29.11.2005 n. 16"*

Preso atto dei riscontri forniti dal Direttore dei lavori e dall'Ingegnere capo/RUP con nota prot. 102294 del 12.12.2024 e dall'Avvocatura Generale con nota prot. n. 105845 del 23.12.2024.

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover procedere, secondo le prescrizioni della sentenza TAR Palermo n. 3049/2024, all'adozione di un provvedimento espresso sull'atto di diffida notificato all'Amministrazione in data 14 febbraio 2007, con il quale era stata avanzata, dalle imprese ricorrenti, una istanza di riconoscimento della compensazione del prezzo d'appalto, dedotta con la riserva n. 2 apposta in contabilità, recependo le valutazioni tecnico-giuridiche emerse nella Relazione riservata del Direttore dei lavori, datata 28 settembre 2005 e nella Relazione riservata del

collaudatore sulle richieste di maggiori compensi ai fini dell'applicazione dell'articolo 31- bis datata 04 settembre 2006, il cui contenuto è integralmente richiamato essendo allegate alla presente ne fa parte integrante, circa il respingimento della riserva n. 2 apposta dall'appaltatore sullo Stato Finale del 7 luglio 2005.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

- 1. di prendere atto delle** conclusioni riguardanti la Riserva n. 2 - oneri derivanti dall'indisponibilità delle materie prime, riportate nella Relazione riservata del Direttore dei lavori, datata 28 settembre 2005, effettuata a firma congiunta dello stesso Direttore dei lavori e dall'Ingegnere capo/RUP per come riportato in premessa. Tali dichiarazioni sono state confermate con la nota prot. n. 102294 del 12.12.2024;
- 2. di prendere atto delle** conclusioni riguardanti la Riserva n. 2 riportate nella Relazione riservata del collaudatore sulle richieste di maggiori compensi ai fini dell'applicazione dell'articolo 31-bis per come riportato in premessa;
- 3. di adottare**, le valutazioni espresse dal collaudatore tecnico-amministrativo con la relazione separata e riservata del 4 settembre 2006, e pertanto respingere integralmente le ragioni apposte dall'appaltatore con la riserva n. 2 in quanto *“la richiesta dell'impresa non è accoglibile ai sensi della legge regionale 29.11.2005 n. 16”* e rigettare l'istanza di riconoscimento della compensazione del prezzo d'appalto avanzata dall'Appaltatore in data 14/02/2007, in considerazione dell'esame condotto dallo stesso collaudatore amministrativo sull'iter dell'appalto, sulla

documentazione contabile e sulla normativa intervenuta durante il periodo di esecuzione dell'appalto;

Palermo, 08/02/2025
Il Dirigente
Dott. Rosario Musso

Allegati:

- 1. Relazione congiunta del Direttore dei Lavori e dell'Ingegnere Capo/R.U.P. prot. n. 102294 del 12.12.2024*
- 2. Atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora a firma dell'Avv. A. Gioia;*
- 3. Sentenza TAR Palermo n. 3049/2024*
- 4. Relazione riservata della Direzione lavori a firma congiunta del Direttore dei lavori e Ingegnere Capo/Rup*
- 5. Relazione riservata del collaudatore sulle richieste di maggiori compensi ai fini dell'applicazione dell'articolo 31- bis;*
- 6. Determina Dirigenziale n. 3 del 9 gennaio 2007.*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'